

nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.

2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.”.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis
Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 322 “Proventi diversi” del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui all'articolo 17 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.”.

Art. 19

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.

2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 novembre 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.11.2010.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 agosto 2010, n. 49

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 agosto 2010, n. 20

Proponente:

Assessore Gianni Salvadori

Assegnata alla 2^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 novembre 2010

Approvata in data 9 novembre 2010

Divenuta legge regionale 39/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 marzo 1999, n. 10, coordinato con:

- legge regionale 22 dicembre 1999, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 dicembre 1999, n. 36;

- legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), pubblicata sul Bollettino ufficiale 5 gennaio 2001, n. 1;

- legge regionale 23 aprile 2007, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 maggio 2007, n. 10;

- legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 luglio 2007, n. 22;

- legge regionale 17 novembre 2010, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al novembre 2010.

Testo coordinato della legge regionale 22 marzo

1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

SOMMARIO

**Titolo I
FINALITÀ**

Articolo 1 - Finalità

**Titolo II
RACCOLTA DEI FUNGHI**

Articolo 2 - Raccolta dei funghi epigei spontanei

Articolo 3 - Raccolta nelle aree protette

Articolo 4 - Limiti di raccolta

Articolo 5 - Autorizzazione personale

Articolo 6 - Autorizzazione turistica

Articolo 7 - Raccolta per fini scientifici

Articolo 8 - Autorizzazione alla raccolta

Articolo 9 - Modalità di raccolta

Articolo 10 - Convenzioni con gli enti locali delle regioni confinanti

Articolo 11 - Raccolta riservata

Articolo 12 - Raccolta a pagamento

Articolo 13 - Divieti

Articolo 14 - Ulteriori divieti

Articolo 15 - Regolamenti locali

Articolo 16 - Dati informativi sulle autorizzazioni

Articolo 17 - Informazione

**Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI**

Articolo 18 - Requisiti e condizioni per la commercializzazione

Articolo 19 - Ispettorati micologici

Articolo 20 - Idoneità alla identificazione dei funghi

Articolo 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei

Articolo 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei

Articolo 22 - Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

**Titolo IV
VIGILANZA**

Articolo 23 - Accertamento delle infrazioni

Articolo 24 - Procedimento sanzionatorio

Articolo 25 - Sanzioni amministrative

**Titolo V
NORME FINANZIARIE E FINALI**

Articolo 26 - Ripartizione proventi

Articolo 26 bis - Norma finanziaria

Articolo 27 - Norme transitorie

Articolo 28 - Modifiche ed abrogazioni

Articolo 29 - Norma finale

**Titolo I
FINALITÀ**

**Art. 1
Finalità**

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale), disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l'informazione dei cittadini.

2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

**Titolo II
RACCOLTA DEI FUNGHI**

**Art. 2⁽¹⁾
*Raccolta dei funghi epigei spontanei***

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.

2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:

a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;

b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

NOTA ALL'ARTICOLO 2

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 1. Poi così sostituito con l.r. 58/2010, art. 1.

Art. 3

Raccolta nelle aree protette

1. I regolamenti delle aree di cui alla l. 394/1991 ed alla l.r. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

Art. 4⁽¹⁾

Limiti di raccolta

1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.

3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.

5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l'autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite

massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all'estensione ed alla tipologia del territorio boscato.

6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

NOTA ALL'ARTICOLO 4

1) Articolo prima sostituito con l.r. 68/1999, art.2. Poi abrogato con l.r. 58/2010, art. 2.

Art. 5⁽¹⁾

Autorizzazione personale

Abrogato.

NOTA ALL'ARTICOLO 5

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 3. Poi abrogato con l.r. 58/2010, art. 3.

Art. 6⁽¹⁾

Autorizzazione turistica

Abrogato.

NOTA ALL'ARTICOLO 6

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 4. Poi abrogato con l.r. 58/2010, art. 4.

Art. 7

Raccolta per fini scientifici⁽³⁾

1.⁽⁴⁾ I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione.

2 bis⁽¹⁾. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, comma 4, è autorizzato:

a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;

b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;

c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.

2 ter⁽²⁾. L'autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l'iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo.

NOTE ALL'ARTICOLO 7

1) Comma inserito con l.r. 40/2007, art. 9, comma 1.

2) Comma inserito con l.r. 40/2007, art. 9, comma 2.

3) Rubrica così sostituita con l.r. 58/2010, art. 5, comma 1.

4) Comma così sostituito con l.r. 58/2010, art. 5, comma 2.

Art. 8⁽¹⁾

Autorizzazione alla raccolta

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.

2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:

a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;

b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.

3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.

4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:

a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;

b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta.

5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 23.

6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:

a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;

b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;

c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio.

NOTA ALL'ARTICOLO 8

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 5. Poi così sostituito con l.r. 58/2010, art. 6.

Art. 9

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.

4.⁽¹⁾

NOTA ALL'ARTICOLO 9

1) Comma abrogato con l.r. 58/2010, art. 7.

Art. 10

Convenzioni con enti locali delle regioni confinanti

1. Le comunità montane il cui territorio confini con

quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Art. 11⁽¹⁾

Raccolta riservata

1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/2009, alla provincia o alla comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

3. Le province o le comunità montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell'intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

NOTA ALL'ARTICOLO 11

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 6. Poi così sostituito con l.r. 58/2010, art. 8.

Art. 12⁽¹⁾

Raccolta a pagamento

1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/2009.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.

3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall'ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.

5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

NOTA ALL'ARTICOLO 12

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 68/1999, art. 7. Poi così sostituito con l.r. 58/2010, art. 9.

Art. 13

Divieti

1⁽¹⁾. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) quattro centimetri per il genere *Boletus* Sezione *Edules* (porcini);

b) due centimetri per l'*Hygrophorus marzuolus* (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il *Lyophyllum gambosum* (Fr.: Fr) Singer (= *Tricholoma georgii*) (prugnolo).

2.⁽²⁾ Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di *Amanita caesarea* (Scop. : Fr.)

Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.

3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpori funghi di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;

c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali;

d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

d bis)⁽³⁾ dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all'articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione".

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

NOTE ALL'ARTICOLO 13

1) Comma prima sostituito con l.r. 68/1999, art. 8. Poi così sostituito con l.r. 58/2010, art. 10, comma 1.

2) Comma così sostituito con l.r. 58/2010, art. 10, comma 2.

3) Lettera aggiunta con l.r. 58/2010, art. 10, comma 3.

Art. 14

Ulteriori divieti

1.⁽¹⁾ Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.

2 bis.⁽²⁾ Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.

NOTE ALL'ARTICOLO 14

1) Comma così sostituito con l.r. 58/2010, art. 11, comma 1.

2) Comma aggiunto con l.r. 58/2010, art. 11, comma 2.

Art. 15⁽¹⁾

Regolamenti locali

Abrogato.

NOTA ALL'ARTICOLO 15

1) Articolo abrogato con l.r. 58/2010, art. 12.

Art. 16⁽¹⁾

Dati informativi sulle autorizzazioni

Abrogato.

NOTA ALL'ARTICOLO 16

1) Articolo abrogato con l.r. 58/2010, art. 13.

Art. 17

Informazione

1. La Regione, le province, le comunità montane, i comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati

micologici di cui all'articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

2 bis⁽¹⁾. Le province, le comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.

NOTA ALL'ARTICOLO 17

1) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art. 9.

Titolo III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 18

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

- a) suddivisi per specie;
- b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
- c) disposti in singolo strato e non pressati;
- d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
- e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto.

Art. 19

Ispettorati micologici

1. Ciascuna azienda USL, all'interno del Dipartimento della prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

2. Le aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

4. La azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del d.p.r. 376/1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f)⁽²⁾ ⁽¹⁾ collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l'organizzazione, in particolari periodi dell'anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all'attività di consulenza per le intossicazioni.

NOTA ALL'ARTICOLO 19

1) Comma così sostituito con l.r. 25/2007, art. 1.

Art. 20

Idoneità alla identificazione dei funghi

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle

specie fungine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del d.p.r. 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall'azienda USL in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i direttori generali delle aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

- a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un operatore di vigilanza dell'azienda USL;
- c) un dipendente dell'azienda USL con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'azienda USL.

Art. 21

Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie *Boletus edulis*, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal d.p.r. 376/1995.

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso d.p.r. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico dell'azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis⁽²⁾. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell'apposito registro nazionale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso

dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996.

4. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al comune competente.

5⁽³⁾. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

6^{(14) (1)}. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.

7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.

8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della prevenzione dell'azienda USL territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

NOTE ALL'ARTICOLO 20

- 1) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art. 10.
- 2) Comma inserito con l.r. 25/2007, art. 2, comma 1.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 25/2007, art. 2, comma 2.

Art. 21 bis⁽¹⁾

Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei

1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi

del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia d'igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

NOTA ALL'ARTICOLO 21 bis

1) Articolo inserito con l.r. 25/2007, art. 3.

Art. 22

Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del d.p.r. 376/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al d.m. 686/1996.

Titolo IV VIGILANZA

Art. 23⁽¹⁾

Accertamento delle infrazioni

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende USL, le guardie addette ai

parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

2.⁽²⁾ Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

NOTE ALL'ARTICOLO 23

1) Articolo sostituito con l.r. 68/1999, art. 11.

2) Comma così sostituito con l.r. 58/2010, art. 14.

Art. 24

Procedimento sanzionatorio

1⁽¹⁾. La provincia e la comunità montana nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4⁽²⁾. La provincia e la comunità montana provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.

4 bis⁽³⁾. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della l. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.

4 ter ⁽⁴⁾. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dalla provincia e dalla comunità montana ai sensi del comma 1.

5⁽⁵⁾. Abrogato.

NOTE ALL'ARTICOLO 24

1) Comma prima sostituito con l.r. 81/2000, art. 17. Poi così modificato con l.r. 58/2010, art. 15, comma 1.

2) Comma prima sostituito con l.r. 68/1999, art. 12, comma 1. Poi così modificato con l.r. 58/2010, art. 15, comma 2.

3) Comma inserito con l.r. 68/1999, art. 12, comma 2.

4) Comma inserito con l.r. 68/1999, art. 12, comma 3. Poi così modificato con l.r. 58/2010, art. 15, comma 3.

5) Comma abrogato con l.r. 68/1999, art.13.

Art. 25⁽¹⁾

Sanzioni amministrative

1.⁽²⁾ Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 40,00 a euro 240,00:

1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;

2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 4 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5;

4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

5) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13;

6) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 14;

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, all'articolo 21, commi da 1 a 5 e all'articolo 21 bis, comma 1;

b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;

c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

NOTE ALL'ARTICOLO 25

1) Articolo prima sostituito con l.r. 68/1999, art.13. Poi nuovamente sostituito con l.r. 20/2007, art. 10.

2) Comma così modificato con l.r. 58/2010, art. 16.

Titolo V

NORME FINANZIARIE E FINALI⁽¹⁾

NOTA (1). Le modifiche apportate alla presente legge regionale 16/1999 dalla legge regionale 58/2010 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei"), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale, entrano in vigore dal 1 gennaio 2011. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della suddetta legge 58/2010 mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

Art. 26⁽¹⁾

Ripartizione proventi

1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 10 per cento dell'importo complessivo rimane a disposizione della Regione;

b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.

2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.

NOTA ALL'ARTICOLO 26

1) Articolo così sostituito con l.r. 58/2010, art. 17.

Art. 26 bis⁽¹⁾

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 322 "Proventi diversi" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 ed è iscritto, sulla base delle somme rimosse nell'anno precedente, nella UPB 524 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese di investimento" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui all'articolo 17 ed è iscritto, sulla base delle somme rimosse nell'anno precedente, nella UPB 523 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese correnti" del bilancio regionale.

NOTA ALL'ARTICOLO 26 bis

1) Articolo inserito con l.r. 58/2010, art. 18.

Art. 27

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r. 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province, comunità montane e comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dalle comunità montane, dalle province e dai comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'articolo 15.

Art. 28⁽¹⁾

Modifiche ed abrogazioni

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis

NOTA ALL'ARTICOLO 28

1) Il contenuto di questo articolo è stato implicitamente abrogato dall'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

Art. 29

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 ed al d.p.r. 376/1995.

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Sentenze

SENTENZA, n. 309/2010

Ricorso promosso dal presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Toscana - L.R. 32/02 un materia di istruzione e formazione professionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMI RANTE
- Ugo DE SIERVO
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAILLELLA

Presidente

Giudice

”

”

”

”